COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1999
relativa alla misura alla quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione a favore della razionalizzazione dei centri di raduno dei suini

[notificata con il numero C(1999) 5209]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2000/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2 primo comma,

dopo aver invitato [1] gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. **Procedimento**

(1) Con lettera del 6 agosto 1998, protocollata il 10 agosto 1998, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la misura in oggetto. Con lettera del 29 settembre 1998, protocollata il 5 ottobre 1998, e con lettera del 3 novembre 1998, protocollata il 5 novembre 1998, i Paesi Bassi hanno trasmesso informazioni complementari alla Commissione. Il 7 dicembre 1998, durante una riunione con i rappresentanti delle autorità olandesi, sono state comunicate ulteriori informazioni.

(2) Con lettera del 3 febbraio 1999, la Commissione ha informato i Paesi Bassi in merito alla propria decisione di avviare, riguardo alla misura in oggetto, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse ai Paesi Bassi offrendo l'opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 30 luglio 1999.

II. **Descrizione dettagliata della misura**

(5) Trattasi di un provvedimento che accompagna l'irrigidimento della regolamentazione igienica imposta ai centri di raduno dei suini. Per evitare la diffusione della peste suina classica sono necessari nuovi requisiti in materia di igiene. La regolamentazione igienica modificata recepisce parzialmente la direttiva 64/432/CEE del Consiglio [2], modificata dalla direttiva 97/12/CE [3], ma contiene anche altri requisiti. Le misure igieniche sono state notificate quali misure temporanee di protezione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [4], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [5]. Poiché i Paesi Bassi hanno l'intenzione di conferire a questa misura carattere permanente, le disposizioni in essa contenute sono state notificate (98/0392/NL) anche come norme tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [6], codificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [7], modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE [8].

[1] GU C 108 del 17.4.1999, pag. 5.

[2] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
[3] GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.
[4] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[5] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[6] GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.
[7] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
[8] GU L 217 del 5.8.1998, pag. 26.

Dall'esplosione dell'epizoozia di peste suina classica, tutti i centri di raduno dei suini sono stati chiusi e tutte le autorizzazioni di esercizio sono state revocate. Le aziende potranno riaprire solo previa presentazione di una domanda per l'ottenimento di una nuova autorizzazione, la quale verrà accordata solo a condizione che i nuovi requisiti in materia di igiene siano rispettati.

Alle imprese disposte ad adeguare le proprie strutture possono essere accordati sussidi agli investimenti.

Alle imprese che non intendono o non possono conformarsi ai nuovi requisiti in materia di igiene, e che pertanto rimangono chiuse, vengono offerti sussidi in vista della cessazione definitiva dell'attività. I beneficiari, compresi gli azionisti delle imprese, devono impegnarsi a non partecipare, direttamente o indirettamente, alle attività di un centro di raduno di suini.

(6) Il sussidio offerto consiste in due parti: un compenso per le perdite di reddito e un compenso per le perdite di capitale.

(7) Il compenso per le perdite di reddito ammonta a 3,75 NLG per equivalente suino [1], a meno che non si possa dimostrare, sulla base del bilancio annuale o di una perizia, che il margine medio di reddito per un equivalente suino supera 0,75 NLG; in questo caso il sussidio può essere aumentato proporzionalmente, fino ad un massimo di 5 NLG per equivalente suino.

Questo calcolo si basa sulla relazione di un esperto indipendente, dalla quale risulta che il profitto per equivalente suino varia da 0,74 a 1,28 NLG. Ai fini del calcolo si considera perciò che l'operatore di un centro di raduno ottenga per ogni equivalente suino un profitto di almeno 0,75 NLG. Questo valore viene poi moltiplicato per 5, per compensare la perdita di introiti durante 7 anni, e corretto con un margine del 30 % circa poiché il sussidio viene ricevuto immediatamente, mentre altrimenti il reddito sarebbe scaglionato su un certo numero di anni. Tale sussidio può essere maggiorato, se si può dimostrare che il margine di profitto sarebbe stato effettivamente più elevato.

Il periodo di sette anni è stato stabilito sulla base della relazione dell'esperto indipendente, nella quale sono stati confrontati vari regimi di compensazione. Vista la difficoltà di calcolare un fattore di correzione per ciascuna impresa, è stato stabilito un fattore forfetario medio del 30 %.

(8) La compensazione per le perdite di capitale si basa sulle valutazioni di un esperto indipendente ed è espressa in termini di perdita sul valore di locazione degli immobili per ogni metro quadro effettivamente utilizzato per la consegna, il raduno, la pesatura e il trasporto dei suini, unitamente alla perdita estimativa di reddito immobiliare per la zona di lavaggio e gli spazi adibiti ad uffici del centro di raduno, moltiplicata per 10 (fattore di rendimento basato sulla relazione dell'esperto indipendente), nonché il valore stimato dell'inventario.

Se il centro di raduno viene adoperato anche per animali diversi dai suini, non verrà accordato alcun compenso motivato dalla perdita di capitale, in quanto l'attività di raduno di altri animali potrà continuare e dunque si presume che non vi saranno perdite di capitale.

I beni d'inventario ripresi nel calcolo della perdita di capitale dovranno essere distrutti. Gli impianti dell'azienda beneficiaria non potranno essere impiegati in nessun caso per il raduno di suini, né, per i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività, per il raduno di altri animali.

(9) La misura in oggetto sarà applicabile fino al 2001, ma la sua durata può essere prolungata e il pagamento può essere ripartito sugli anni successivi, qualora il gettito della tassa parafiscale non dovesse bastare al pagamento degli importi riferiti al 2001.

(10) Il regolamento contenente le suddette disposizioni è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi. Secondo le autorità olandesi esso doveva permettere alle imprese di decidere, con cognizione di causa, se ritirarsi dall'attività o proseguirla. La richiesta di sussidio per la cessazione dell'attività doveva essere inoltrata entro il 30 settembre 1998.

Le autorità olandesi hanno tuttavia assicurato che la misura non è stata ancora applicata, in quanto il sussidio è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea e, sul piano nazionale, all'approvazione del regolamento sulla tassa parafiscale.

(11) I beneficiari sono i centri di raduno dei suini.

(12) Il bilancio previsto per gli anni 1999, 2000, e 2001 è di 10 milioni di NLG all'anno. Il ministero verserà 20 milioni di NLG e i rimanenti 10 milioni saranno corrisposti dall'organizzazione interprofessionale per il mercato delle carni e del bestiame tramite una tassa parafiscale riscossa sui suini condotti ai centri di raduno.

(13) Le tasse parafiscali sui centri di raduno dei suini saranno prelevate dall'organizzazione interprofessionale per il mercato delle carni e del bestiame. Quale base per la tassazione si assume il numero di suini conferiti e nuovamente trasportati dopo il trasbordo. La tassa ammonta a 0,40 NLG per lattonzolo, a 0,80 NLG per suino e a 1 NLG per scrofa (con possibilità di maggiorazione massimale rispettivamente fino a 1 NLG, 1,50 NLG e 2 NLG in caso fosse effettivamente insufficiente). La tassa non può essere ripresa nel prezzo fatturato dal centro di raduno ai suoi clienti, né si applica agli animali di importazione.

[1] L'«equivalente suino» è un'unità di conto che esprime il numero medio di suini accolti presso il centro di raduno negli anni 1994, 1995, e 1996 e tiene conto dei vari tipi di suino: un lattonzolo fino a 45 kg è considerato pari a 0,45 equivalenti suino, un suino da macellazione oltre i 45 kg rappresenta un equivalente suino e un suino da riproduzione oltre i 45 kg rappresenta 1,82 equivalenti suino.

(14) Il procedimento è avviato per i motivi indicati qui di seguito.

Nella notifica le autorità olandesi giustificano l'aiuto riferendosi alla prassi della Commissione in materia di aiuti per l'abbandono della produzione.

Nel settore agricolo, infatti, la Commissione considera abitualmente che gli aiuti per l'abbandono della produzione siano compatibili col mercato comune, per importi che possono raggiungere il 100 % dei relativi costi qualora siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni (cfr. ad esempio le misure di aiuto N 547/96, N 452/95, N 47/95, N 463/93 e N 458/94):

1) l'aiuto deve essere accordato nell'interesse generale del settore;

2) il beneficiario deve offrire una contropartita commensurata;

3) deve essere escluso che il regime di aiuti possa servire come aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;

4) deve essere esclusa ogni sovracompensazione delle perdite di capitale e delle perdite derivanti da mancati introiti futuri.

(15) Nel presente caso, tuttavia, le regole per l'abbandono della produzione, proposte dalle autorità olandesi come base per l'approvazione della misura, non sembrano applicabili. Difatti esse si applicano nel caso dell'abbandono volontario della produzione, mentre nel caso in esame le imprese interessate sono già chiuse ope legis. L'indennizzo offerto alle aziende chiuse perché non in grado di conformarsi ai requisiti in materia di igiene può rappresentare una sovracompensazione e perfino distorcere la concorrenza sui nuovi mercati potenziali (o sui mercati collegati nei quali tali aziende già operano). Pertanto, l'effetto di incentivazione che la Commissione normalmente esige prima di prendere in considerazione l'approvazione di una misura di aiuti di Stato non sembra esistere.

La Commissione ritiene che le aziende che non sono in grado o non hanno intenzione di conformarsi ai nuovi requisiti in materia di igiene prendono una normale decisione di strategia aziendale abbandonando definitivamente l'attività, dopo aver calcolato i costi necessari per conformarsi ai nuovi requisiti a fronte dei guadagni attesi; tali requisiti fanno parte dei comuni rischi cui deve far fronte un'impresa. Di conseguenza, non soltanto le compensazioni per la perdita di reddito, ma qualunque compensazione in generale, potrebbero essere considerate sovracompensazioni.

(16) Un altro motivo per cui si giustifica l'avvio del procedimento riguarda il calcolo del compenso per la perdita di reddito. Dalla relazione dell'esperto indipendente risulta che il profitto per equivalente suino varia da 0,74 NLG a 1,28 NLG. Tale importo è stato estrapolato dai bilanci annuali di 5 dei 48 centri di raduno dei suini operativi nei Paesi Bassi. Il raduno degli animali rappresenta spesso solo una parte minima delle attività di tali centri che si articolano nel trasporto, nella commercializzazione e nell'esportazione dei suini. Sulla base dei bilanci annuali non è sempre possibile calcolare l'utile relativo alla sola attività di raduno dei suini; inoltre, in alcuni casi, tali bilanci risultano inutilizzabili per altre ragioni (ad esempio, a causa di una contabilizzazione non disaggregata oppure dell'esistenza di cospicue attività accessorie, il quadro generale risulta distorto).

La Commissione esprime riserbo circa la significatività statistica di soli cinque campioni ai fini del calcolo della compensazione ed inoltre, viste le cospicue differenze tra le cinque imprese in termini di margini di profitto, essa ritiene che, fissando a 0,75 NLG il margine minimo di profitto, per alcune imprese il compenso equivarrebbe ad una sovracompensazione.

(17) Pertanto la Commissione è del parere che la misura proposta ai fini della compensazione non sia basata su criteri oggettivi; di conseguenza non si può escludere che comporti ipso iure una sovracompensazione.

(18) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione dubita che la misura proposta sia compatibile con il mercato comune e decide dunque di avviare un procedimento al riguardo.

III. **Osservazioni degli interessati**

(19) Con fax del 29 giugno 1999, l'organizzazione interprofessionale per il mercato delle carni, del bestiame e delle uova ha inviato le proprie osservazioni.

(20) In tale fax l'organizzazione pone in evidenza le condizioni di applicazione del regolamento: non è previsto un periodo di transizione. Le nuove disposizioni intendono salvaguardare gli interessi della collettività e del settore dei suini, tuttavia risultano ledere in misura sproporzionata gli interessi di un numero relativamente limitato di centri di raduno.

(21) In un caso analogo, la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi ha emesso una sentenza (del 18 gennaio 1991 in materia di rifiuti alimentari destinati all'alimentazione dei suini) in base alla quale il diritto alla compensazione è legittimo. Nel caso in questione si trattava dell'introduzione di un divieto, con effetto immediato, di alimentare suini con rifiuti di cucina e residui della macellazione, in assenza di una compensazione adeguata. La Corte ha stabilito che il provvedimento ministeriale era illecito, perché non prevedeva misure transitorie o di compensazione.

(22) In base a questa sentenza, il governo olandese è tenuto a versare un indennizzo per le perdite subite dai centri di raduno di suini che hanno dovuto cessare la loro attività.

(23) L'organizzazione ritiene inoltre che la Commissione sia in errore quando afferma che i centri di raduno non conformi ai nuovi requisiti avrebbero comunque dovuto cessare la loro attività e che dunque non occorre alcuna forma di sussidio. La chiusura di tali centri a causa della peste suina rappresentava invece un provvedimento a carattere provvisorio. Dal momento che tutte le aziende interessate erano conformi ai requisiti in vigore prima dell'epizoozia, esse partivano dal presupposto di poter riprendere l'attività una volta debellata la malattia. Se da

un lato alle aziende che risultano non essere più conformi ai nuovi requisiti non viene corrisposto alcun compenso perché avrebbero comunque cessato l'attività, dall'altro occorre comunque tenere conto del fatto che si tratta pur sempre di una decisione coatta, dovuta all'inasprimento dei requisiti in materia di igiene. In base alla sentenza di cui sopra e in assenza di misure transitorie, lo Stato è comunque tenuto a compensare le perdite.

IV. **Commenti dei Paesi Bassi**

(24) Con lettera del 5 marzo 1999, le autorità olandesi hanno risposto alla lettera della Commissione con la quale veniva loro comunicata l'apertura del procedimento nei confronti dei Paesi Bassi.

(25) Nella loro risposta le autorità olandesi sostengono che la Commissione non abbia tenuto in debita considerazione il contesto nel quale sono state introdotte le misure in questione. Visti i danni causati dall'epizoozia di peste suina, l'irrigidimento della regolamentazione in materia di igiene è ritenuto un mezzo per evitare il ripetersi di problemi analoghi in futuro. Al contempo, occorre ridurre il numero di centri di raduno dei suini. Il pacchetto di misure del ministero olandese doveva essere introdotto con la massima rapidità per limitare i rischi e dunque sono state revocate le licenze di tutte le aziende indistintamente, visto che comunque gli scambi commerciali erano giunti a paralisi totale a causa della peste suina. In circostanze normali, le autorità avrebbero previsto un periodo di transizione, in particolare in considerazione degli investimenti (che in alcuni casi possono raggiungere la cifra di 1 milione di NLG) che le aziende sarebbero state costrette ad effettuare, pur avendo dovuto sospendere l'attività per un certo periodo di tempo con conseguente blocco delle vendite.

(26) Una situazione analoga si è verificata con il regolamento del 1º luglio 1998 relativo alle misure di igiene per la lotta alle malattie infettive, inclusa la prevenzione della peste suina, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli impianti di lavaggio e di disinfestazione dei mezzi di trasporto utilizzati nei macelli per suini. Tale regolamento è tuttavia entrato in vigore il 1º dicembre 1998, per dare modo agli operatori di attuare gli investimenti necessari per la realizzazione degli impianti.

(27) La Commissione ritiene, a torto, che l'irrigidimento dei requisiti in materia di igiene possa prescindere da una strategia di adeguamento. È possibile introdurre disposizioni più severe con effetto immediato solo di pari passo con opportune misure di adeguamento. Il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione da parte della Commissione e al fatto che «il normale gioco delle forze di mercato da solo, in assenza di aiuti, non indurrebbe l'eventuale beneficiario dell'aiuto ad adottare iniziative dirette al raggiungimento di uno degli obiettivi sopra menzionati» non sono di pertinenza, in quanto l'aiuto è ritenuto necessario poiché in assenza di esso, non sarebbe possibile introdurre misure più rigide con effetto immediato.

(28) Inoltre, nel caso in questione non si tratta di una cessazione volontaria e permanente delle attività, poiché se tali misure non fossero state introdotte, tutti i centri di raduno avrebbero continuato a funzionare. La Commissione osserva giustamente che non è possibile stabilire con certezza se gli imprenditori intendessero veramente riprendere l'attività o meno, ma ciò è irrilevante. Qualunque provvedimento di aiuto per l'abbandono della produzione è destinato a quegli operatori che sono disposti a cessare la propria attività a determinate condizioni. I motivi che spingono a ricorrere ad un simile provvedimento sono di per sé irrilevanti (salvo il fatto che un aiuto non può fungere da misura di salvataggio o ristrutturazione). Di conseguenza l'aiuto proposto è conforme alla normale prassi che la Commissione adotta in materia di aiuti per l'abbandono della produzione.

(29) Con lettera del 27 maggio 1999, le autorità olandesi hanno comunicato le seguenti modifiche al regolamento che stabilisce una compensazione. A seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione, quattordici aziende sono state esaminate più approfonditamente e il risultato di questa nuova analisi ha permesso di stabilire che il margine di profitto di alcune di queste aziende è inferiore all'importo minimo di 0,75 NLG utilizzato nel regolamento come base per il calcolo della compensazione.

(30) Di conseguenza, l'importo della compensazione è passato da 3,75 NLG a 2,5 NLG per equivalente suino, a meno che sulla base dei bilanci annuali o di un rendiconto di un esperto sia possibile dimostrare che il margine medio di profitto per equivalente suino sia superiore a 0,50 NLG, nel qual caso l'importo della compensazione viene aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di 5,75 NLG per equivalente suino (al posto di 5 NLG come in origine).

(31) Con lettera del 30 luglio 1999, le autorità olandesi hanno replicato al fax dell'organizzazione interprofessionale precisando che, sebbene l'organizzazione dichiari di condividere la posizione delle autorità, queste ultime giudicano il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione poco adatto. Infatti, non è detto che il presente caso sia paragonabile a quello della sentenza citata. Comunque, secondo le autorità olandesi, per determinare se il regolamento in questione sia compatibile o meno con il mercato comune, è irrilevante stabilire se le autorità olandesi siano effettivamente tenute a corrispondere una compensazione in base al diritto nazionale vigente.

(32) Le autorità olandesi confermano che dalla sentenza citata risulta che il governo non può inasprire la normativa in materia di igiene senza tenere conto degli interessi di terzi. Inoltre esse ritengono che l'irrigidimento delle disposizioni igieniche per i centri di raduno dei suini non implichi un obbligo di corrispondere una compensazione. Dal punto di vista amministrativo, il governo olandese ritiene che l'assenza di un periodo di transizione sia la motivazione principale alla base del regime di aiuti proposto, che risulta dunque compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

V. **Valutazione della misura**

(33) L'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], stabilisce che, salvo altrimenti disposto nel medesimo regolamento, a questo settore si applicano gli articoli da 92 a 94 (attualmente articoli da 87 a 89) del trattato.

(34) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato si applica a condizione che le misure previste procurino ad un impresa un vantaggio economico che essa non avrebbe avuto in condizioni normali d'esercizio, che l'aiuto sia concesso a determinate imprese, che sia corrisposto da uno Stato membro o mediante risorse statali e che incida in misura significativa sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

(35) Stando alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 27 settembre 1988, relativa alle cause riunite da 106 a 120/87 (Asteris et al.) [3], quando sulla base della giurisprudenza nazionale si possa rivendicare il diritto ad un risarcimento, esso non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato (attuale articolo 87, paragrafo 1).

(36) Alla luce delle osservazioni dell'organizzazione interprofessionale e del riferimento alla legislazione olandese, occorre valutare se la misura in oggetto sia da considerare alla stregua di un aiuto vero e proprio. In base alle informazioni trasmesse e a quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione olandese, le autorità dei Paesi Bassi sarebbero tenute per legge a stabilire un periodo di transizione ovvero un regime di compensazione nel rispetto del principio dell'eguaglianza nei confronti degli oneri imposti dalle autorità. La Corte di Cassazione afferma che l'introduzione, con effetto immediato, del divieto di utilizzare i rifiuti di cucina per l'alimentazione dei suini non rappresenta un normale rischio imprenditoriale per le aziende provviste di licenza e conformi alla normativa in vigore. Sebbene il divieto di utilizzo di tali rifiuti sia di per sé considerato come una misura legittima ai fini della salute degli animali, resta il fatto che il regolamento ministeriale è illecito, in quanto non stabilisce alcun provvedimento che consenta alle aziende di adeguarsi, né definisce una modalità di compensazione, se tale adeguamento non fosse possibile. Lo Stato è tenuto a risarcire i danni che causa. L'idea di fondo è che l'intero settore della carne suina abbia beneficiato in generale della misura introdotta (riduzione del rischio di febbre suina africana), mentre per alcuni allevatori, che utilizzano esclusivamente rifiuti alimentari per nutrire i suini, i nuovi requisiti in materia di igiene sono stati sproporzionatamente onerosi. Nel caso in questione, i centri di raduno dei suini subiscono in misura sproporzionata le conseguenze dell'irrigidimento dei requisiti in materia di igiene, che invece sono favorevoli per i rimanenti operatori del settore.

(37) Sebbene le autorità olandesi non ritengano che sia competenza della Corte di Cassazione stabilire se la misura in questione sia compatibile con il mercato comune, nel momento in cui dichiarano che l'introduzione di misure più severe in materia di igiene deve andare di pari passo con un regime di adeguamento perché le prime non sono attuabili senza quest'ultimo, esse confermano implicitamente che per legge è fatto obbligo prevedere disposizioni transitorie o un regime di compensazione.

(38) Le autorità olandesi hanno precisato che, dal punto di vista amministrativo, l'assenza di un periodo di transizione è il motivo principale alla base della misura d'aiuto proposta ed inoltre hanno dimostrato che i centri di raduno che continuano ad operare possono ottenere sussidi agli investimenti. Oltre alla misura proposta, infatti, è stato ampliato il campo di applicazione di un provvedimento in materia di investimenti per includere in tale disciplina anche gli investimenti destinati all'adattamento degli impianti. In base a queste nuove disposizioni, dunque, è possibile ottenere aiuti per un importo massimo di 500 000 NLG, un importo medio di 304 000 NLG e uno minimo di 78 000 NLG. In riferimento alla misura in oggetto gli importi ammontano a: 1 738 000 NLG come tetto massimo, 741 000 NLG come media e 34 000 NLG come importo minimo. Secondo le autorità olandesi, la differenza di questi importi è giustificata dal fatto che la cessazione definitiva dell'attività comporta conseguenze più gravi rispetto alla sua ripresa dopo l'adeguamento degli impianti. Le autorità precisano inoltre che sono le aziende a decidere se chiudere o procedere ai lavori di adeguamento e, visto che numerose aziende continuano ad operare, è lecito presumere che le sovvenzioni previste dalla regolamentazione in materia di investimenti siano sufficienti per compensare l'assenza di un periodo di transizione.

(39) Nel caso in questione la compensazione è corrisposta soltanto ai centri di raduno che cessano definitivamente la loro attività e non agli altri, sebbene si siano trovati nella stessa situazione (cessazione temporanea dell'attività in assenza di un periodo di transizione per l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di igiene). Le autorità olandesi hanno però precisato che è previsto un regime di sostegno agli investimenti per le aziende che intendono adeguare i loro impianti e proseguire l'attività. Questi due provvedimenti complementari rappresentano dunque un insieme di misure che consentono di corrispondere a tutti i centri di raduno una compensazione per l'assenza di un periodo di transizione in coincidenza dell'introduzione di regole d'igiene più rigorose.

(40) Tenuto conto delle differenze tra i due provvedimenti (tra l'altro gli importi che possono essere corrisposti), risulta difficile considerarli come elementi di un unico regime di compensazione. La misura proposta deve dunque essere considerata alla stregua di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo l, essendosi configurate tutte le condizioni in esso previste, ovverosia: l'aiuto favorisce imprese che, in condizioni normali d'esercizio non avrebbero avuto alcun vantaggio economico; è concesso a talune imprese mediante risorse statali; inoltre, potrebbe incidere in maniera negativa sugli

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
[2] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
[3] Racc. 1988, pag. 5515, paragrafo 24.

scambi commerciali tra gli Stati membri, rafforzando la posizione concorrenziale delle aziende interessate rispetto ad altre imprese della Comunità. Occorre dunque stabilire se sia possibile concedere una deroga al principio generale secondo cui gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

(41) Il divieto generale di concedere aiuti di Stato non è incondizionato. È evidente che le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato non si applicano al caso in questione, né si può arguire dalle osservazioni delle autorità olandesi che l'aiuto sarebbe destinato a compensare danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). In riferimento alle deroghe contemplate nell'articolo 87, paragrafo 3, occorre stabilire se la misura proposta possa favorire lo sviluppo di talune attività economiche, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). È dunque necessario analizzare le osservazioni delle autorità olandesi per stabilire se le argomentazioni avanzate siano sufficienti ai fini di una deroga per la misura prevista.

(42) Come già precisato, le autorità olandesi si richiamano alla prassi della Commissione in materia di aiuti per l'abbandono della produzione (cfr. considerando 14). Tuttavia, la Commissione ha espresso dubbi nei confronti di questa argomentazione, in quanto manca l'effetto di incentivo che ha invece rappresentato l'elemento fondamentale per l'avvio della procedura a norma dell'articolo 88, paragrafo 2. Nella sua sentenza del 17 settembre 1980, relativa alla causa 730/79 (Philip Morris) [1], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ribadito il principio secondo cui agli aiuti di Stato destinati alle imprese si applicano le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, soltanto se la Commissione è in grado di stabilire che essi contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi, specificati nel disposto del suddetto articolo, che altrimenti non potrebbero essere conseguiti dal solo beneficiario nelle condizioni normali di mercato [cfr. anche la decisione 89/661/CEE della Commissione — Alfa Romeo [2]]. Se si dovesse fare un'eccezione per un aiuto che non contribuisce in alcun modo al raggiungimento di un simile obiettivo o che non è necessario a tale fine, ciò significherebbe avvantaggiare ingiustamente solo alcune aziende o imprese in determinati Stati membri, rafforzandone la posizione finanziaria, con conseguente rischio di incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri e di falsare la concorrenza, senza poter addurre a motivazione l'interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3.

(43) In questo caso le autorità olandesi si sono prefisse svariati obiettivi: rendere più severe le misure in materia di igiene e al contempo ridurre il numero dei centri di raduno dei suini (da 35 a 48 per consentire ai rimanenti centri di operare su vasta scala, migliorando così la qualità e limitando i rischi veterinari; tutto ciò nel contesto di un risanamento economico del settore. La riduzione del numero dei centri di raduno è un aspetto essenziale, visto il loro potenziale di rischio in quanto luoghi di concentrazione o generazione di malattie.

(44) Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha precisato che le aziende che non possono o non intendono conformarsi ai nuovi requisiti in materia di igiene e che cessano definitivamente l'attività sembrano prendere una normale decisione di politica aziendale. In linea di principio, in tali circostanze, non può essere concesso un aiuto per l'abbandono della produzione, poiché la nuova regolamentazione in materia di igiene rappresenta un normale rischio imprenditoriale.

(45) Tuttavia la cessazione dell'attività a seguito dell'irrigidimento delle disposizioni in materia di igiene deve essere vista nel contesto di una politica più ampia volta a ridurre i rischi veterinari, limitando il numero di centri di raduno e quindi contribuendo allo sviluppo del settore.

L'aiuto è concesso per gli investimenti necessari all'adattamento degli impianti ai nuovi requisiti d'igiene, ma di per sé non sarebbe certamente sufficiente per raggiungere l'obiettivo supplementare di ridurre il numero dei centri di raduno dei suini, obiettivo che peraltro contribuisce a limitare il rischio veterinario. Questo elemento di natura zoosanitaria giustifica la concessione di aiuti alla cessazione definitiva della produzione.

L'aiuto in questione deve essere valutato nel contesto di una politica a duplice orientamento, nell'ambito della quale viene concessa una sovvenzione sia per l'adeguamento degli impianti che per l'abbandono definitivo della produzione. In tale contesto, risulta evidente che gli operatori hanno potuto scegliere tra l'adeguamento delle strutture o la cessazione permanente dell'attività proprio come sarebbe successo in caso di chiusura non dovuta all'introduzione di un provvedimento legislativo. L'aiuto rappresenta in questo caso un chiaro incentivo per incoraggiare le aziende a seguire una determinata linea di condotta (chiusura) che non avrebbero altrimenti adottato. Pertanto, può essere considerato come una misura con effetto di incentivo.

(46) Le rimanenti condizioni alle quali la Commissione può approvare un aiuto per l'abbandono della produzione sembrano essere soddisfatte nel caso in questione. Infatti:

1) L'aiuto deve giovare all'intero settore in generale. È appunto il caso nella fattispecie concreta.

2) Il beneficiario deve dare una contropartita commensurata all'aiuto. Il beneficiario deve cessare tutte le attività connesse con il centro di raduno.

3) In nessun caso il provvedimento deve comportare aiuti al salvataggio o per la ristrutturazione di imprese. La compensazione prevista non viene concessa in base alla situazione finanziaria delle imprese.

[1] Racc. 1980, pag. 2671.
[2] GU L 394 del 30.12.1989, pag. 9.

4) Deve essere esclusa ogni sovracompensazione delle perdite di capitale e di quelle derivanti da mancati futuri introiti. Con il nuovo regime di compensazione proposto dalle autorità olandesi in seguito ad una modifica, calcolato sulla base di un campione più vasto di imprese (14 su 48), gli importi (minimi) concessi sono considerevolmente inferiori, pertanto non si configura il rischio di una sovracompensazione.

(47) In base a quanto esposto in precedenza, la Commissione ritiene che le misure di aiuto proposte dalle autorità olandesi favoriscano lo sviluppo delle attività economiche nel settore. Pertanto a tali misure si applicano le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura alla quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione per la razionalizzazione dei centri di raduno dei suini è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione